

I.N.7 (PEGNO O USUFRUTTO SU UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI I CATEGORIA)

Essendo ciascuna quota di partecipazione di categoria distinta da quella di un'altra categoria (vedi orientamento I.N.6) si deve ritenere che nel caso in cui un socio titolare di quote di partecipazione di categorie diverse costituisca in pegno o in usufrutto le intere quote di una o più categorie e mantenga la piena proprietà di intere quote di altre categorie non si verifichi alcuna contitolarità di quei diritti che sono portati sia dalle categorie di quote concesse in pegno o in usufrutto che da quelle di cui ha conservato la piena proprietà (ad esempio il diritto di voto).

In detta fattispecie non trova pertanto applicazione la disciplina sulla nomina del rappresentante comune prevista dall'art. 2468, comma 5, C.C. (vedi anche orientamento I.I.35)

I.N.11 (ASSEMBLEE SPECIALI IN PRESENZA DI QUOTE DI CATEGORIA)

Stante la mancanza di una disciplina legale espressa sul punto è opportuno che lo statuto di Srl – PMI disciplini il procedimento decisionale che consente di adottare le delibere che pregiudicano i diritti dei titolari di una determinata categoria di quote di partecipazione.

Sotto questo profilo si reputa legittima la clausola statutaria che dispone che tali decisioni, per essere valide, debbano essere approvate, oltre che dall'assemblea generale dei soci, anche da una determinata maggioranza dei titolari delle quote della categoria pregiudicata, mediante adozione di una loro specifica deliberazione collegiale, ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., con riconoscimento del diritto di recesso per i soci dissenzienti pregiudicati da tali decisioni.

Si reputa altresì legittima la clausola dello statuto che richiede il consenso unanime dei titolari delle quote di una determinata categoria per adottare decisioni che pregiudichino i loro diritti.